

TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO

CONCORDATO PREVENTIVO [REDACTED]

G.D. Cons. Dott. Rocco Abbondandolo

Commissario Giudiziale Dott. Salvatore Santoli

VERBALE DI ADUNANZA DEI CREDITORI DEL 19 APRILE 2013

VERBALE DI UDIENZA DEL 24 APRILE 2013

Addì 24 aprile 2013 alle ore 09.30, in prosieguo dell'adunanza del 19.04.2013 presso il Tribunale di Ariano Irpino, avanti il Giudice Delegato Cons. Dott. Rocco Abbondandolo, sono presenti il dott. [REDACTED], [REDACTED] il dott. Mario Porcaro ed altresì l'Avv. [REDACTED] ed Avv. [REDACTED] per [REDACTED]. Il commissario dichiara di aver inviato ai creditori, a mezzo p.e.c. la comunicazione del rinvio dell'adunanza.

Si atto che sono pervenuti i voti dei seguenti creditori:

1. [REDACTED] - voto contrario € 1.652,11 - pervenuto il 24.04.2013,
2. [REDACTED] - voto contrario euro € 3.504,14 -- pervenuto il 24.04.2013.

A questo punto il giudice delegato pronuncia il seguente

**decreto**

Osserva questo giudice che all'udienza del 19.4.2013, in sede di votazione sulla proposta di concordato da parte dei creditori, adunanza fissata a seguito di proposta migliorativa presentata dalla stessa ditta alla precedente adunanza e prima dell'inizio delle operazioni di voto, sono state sottoposte all'esame di questo giudice le seguenti questioni ed istanze:

- se i creditori che in relazione alla precedente proposta di concordato, regolarmente comunicata dal commissario, avevano espresso il voto, a mezzo atto scritto comunicato al Commissario e che non hanno reiterato il voto si debbano ritenere come non votanti;
- il credito del [REDACTED] è contestato, come da atti di citazione allegati e quindi il detto creditore non va ammesso al voto;

Va ammesso al voto, con riferimento al credito di

*A*

garantito da [REDACTED], alla votazione oltre al debitore principale anche il fidejussore.

Rinviata in prosieguo l'udienza, ad oggi, in ordine alle esposte eccezioni questo Giudice osserva quanto segue.

I creditori, che in relazione alla precedente proposta di concordato, regolarmente comunicata dal commissario, avevano espresso il voto, a mezzo atto scritto comunicato al Commissario e che non lo hanno reiterato si devono ritenere come non votanti, salva la facoltà di esprimerlo nei venti giorni successivi alla chiusura dell'adunanza.

Il creditore [REDACTED] prudenzialmente, non va ammesso alla votazione. Va permesso che nella procedura di concordato preventivo manca una fase giurisdizionale di verifica dei crediti da cui compimento possano scaturire preclusioni sulla partecipazione alla fase soddisfattoria, non implicando la decisione del giudice delegato sull'ammissibilità del credito contestato alcun accertamento definitivo sull'esistenza, sull'entità e sulla natura del credito stesso e rilevando, in sede di adunanza, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze (v. G 22.12.2006, n. 27489, Fa 2007, 466; C 14.2.2002, n. 2104, Fa 2003, 25; C 22.9.2000, n. 12545; C App. Genova 14.4.2004, DF 2005, 486; T Roma 27.9.1999, GC 2000, 539). Sulla base delle contestazioni mosse dalla ditta [REDACTED] e della documentazione prodotta ed in particolare dagli atti di citazione, emergono delle situazioni di seria contestazione del credito stesso che potrebbero comportare, all'esito del giudizio, una caducazione parziale, se non totale del credito stesso, con la conseguenza che, prudenzialmente, il creditore va escluso dal voto, salvo a verificare la rilevanza del voto stesso nella successiva, eventuale, fase di omologazione ed altresì salva la valutazione e decisione collegiale sempre nella predetta fase.

Con riferimento all'ulteriore richiesta di ammissione al voto del fidejussore, occorre precisare quanto segue: l'art. 169 della legge fallimentare dispone che "si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. E quindi anche l'art. 55 della legge fallimentare, il quale prevede che i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di

dichiarazione del fallimento e quindi, alla data della proposta di concordato o, se si opta diversamente, ma con effetti indifferenti, alla data del decreto di ammissione alla procedura. Ora, per effetto della proposta di concordato scade l'obbligazione del debitore nei confronti del creditore garantito e, conseguentemente, viene a scadenza anche il credito del fideiussore il quale è obbligato al pagamento e per di più per l'intero, non potendo egli opporre al creditore concordatario la quota di eventuale falcidia concordataria e da ciò l'interesse e la legittimazione ad esprimere il voto, oltre che a partecipare all'adunanza ex art. 174 l.f. Esattamente l'art. 184 della legge fallimentare, nei primi due commi dispone: "Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso". Tale norma, dettata in materia di concordato preventivo, al primo comma pone la regola dell'obbligatorietà del concordato omologato, in funzione dell'interesse collettivo ad evitare il fallimento di imprese, pur in stato di insolvenza, quando a determinate condizioni la maggioranza dei creditori, prevista dagli artt. 177 e 178 L.F., ritenga più opportuna una riduzione definitiva del proprio credito, pur di evitare il fallimento. Ciò comporta un'inevitabile falcidia per i creditori chirografari, ragionevolmente fondata sul principio della par condicio coticché, formatasi la maggioranza e sussistendo le altre condizioni, tra cui l'omologazione, anche i creditori in disaccordo debbono accontentarsi della quota concordataria. La regola dell'obbligatorietà, come è dato chiaramente desumere dal secondo comma dell'art. 184, non riguarda tuttavia la diversa situazione che intercorre tra il creditore ed il fideiussore. Infatti, trattandosi di una garanzia personale, il garante è tenuto al pagamento dell'intero debito o della parte residua se il debitore principale non sia in grado di adempiere. Il fideiussore pertanto è esposto al rischio che assume prestando la garanzia personale: egli, essendosi assunto l'obbligo di pagare, è tenuto a corrispondere al creditore tutto quanto non paga il debitore principale, anche nel caso in cui il creditore possa pretendere dal debitore principale, sottoposto a concordato preventivo, soltanto una percentuale del credito (Cass. 2003 n. 11200).

Sicché, conclusivamente, il fideiussore, al quale la legge espressamente attribuisce il diritto di partecipare all'adunanza dei creditori, ha anche diritto di esprimere il

stessa, atteso che per effetto della proposta di concordato viene a scadere il debito del garantito e quindi anche il proprio con la conseguenza che, per effetto del richiamo dell'art. 169 all'art. 55 l.f., così come ha diritto di insinuarsi al passivo fallimentare ha anche diritto di partecipare alla votazione nel concordato, avendone altresì egli interesse, atteso che sarà costretto a pagare per l'intero quanto dovuto al creditore anche se il debitore principale provveda ad un pagamento parziale.


PQM

Il Giudice dispone nei termini di cui in motivazione per l'ammissione al voto del fidejussore e per la non ammissione al voto della [REDACTED].

Il Giudice Delegato alle ore 11,23 il Giudice delegato dichiara chiusa l'adunanza dei creditori ed ordina il deposito in Cancelleria del verbale, in calce al quale il Cancelliere provvederà alle annotazioni ex art. 178 L.F.


L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Mario SQUARICIO



IL GIUDICE

(dott. Rocco Abbondandolo)



IL CASO.it